



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 2 aprile 2020
(OR. en)

7154/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0054(COD)**

**FSTR 18
REGIO 41
FC 20
SOC 186
PECHE 84
CADREFIN 54
CODEC 235
AGRISTR 19**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	2 aprile 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 138 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1301/2013 per quanto riguarda misure specifiche atte a offrire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta alla pandemia di Covid-19

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 138 final.

All.: COM(2020) 138 final



Bruxelles, 2.4.2020
COM(2020) 138 final

2020/0054 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1301/2013 per quanto riguarda misure specifiche atte a offrire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta alla pandemia di Covid-19

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Gli effetti diretti e indiretti della pandemia di Covid-19 continuano ad intensificarsi in tutti gli Stati membri. Ci troviamo oggi in una situazione senza precedenti, che richiede misure eccezionali adatte all'applicazione in queste circostanze.

Il 13 marzo 2020 la Commissione ha proposto un primo pacchetto di misure, introducendo una serie di importanti modifiche atte a migliorare l'efficacia della risposta nella situazione del momento. Da allora gli effetti sulle nostre economie e società si sono aggravati ulteriormente ed è quindi ora necessario, con la seconda serie di misure, andare oltre quanto è già possibile mettendo a disposizione un supplemento eccezionale di flessibilità che permetta di rispondere a questa situazione senza precedenti; proprio da quest'esigenza è scaturita l'attivazione della clausola di salvaguardia generale nel quadro del patto di stabilità e crescita.

Affinché sia possibile mobilitare tutto il sostegno offerto dai fondi per parare gli effetti che la pandemia di Covid-19 produce sulle nostre economie e società, occorre consentire, a titolo di misura temporanea ed eccezionale e fatte salve le norme applicabili nella normalità, il cofinanziamento per il 100 % dal bilancio dell'UE per l'attuazione dei programmi della politica di coesione, così come, sempre in via temporanea, ulteriori possibilità di trasferimento sia tra Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo (FSE) e Fondo di coesione, sia tra categorie di regioni. Si propone inoltre di dispensare gli Stati membri dai requisiti di concentrazione tematica, così che possano riorientare le risorse verso i settori più colpiti dall'attuale crisi. Con questa deroga sarà possibile mobilitare tutte le risorse disponibili del FESR, del Fondo di coesione e del FSE per superare le sfide senza precedenti cui gli Stati membri si trovano confrontati a causa della pandemia di Covid-19. Gli Stati membri e le regioni potranno riversare maggiori risorse nel potenziamento e nell'ampliamento dei regimi di riduzione dell'orario lavorativo, nel sostegno al capitale circolante esercizio delle PMI e nella spesa sanitaria immediata.

Per evitare che la modifica dei programmi comporti, per le pubbliche amministrazioni nazionali ed europee, un onere amministrativo superfluo nella situazione attuale, è altresì necessario astenersi dal modificare gli accordi di partenariato e posticipare per il 2020 sia il termine per la presentazione delle relazioni annuali di attuazione sia il termine per le relazioni della Commissione elaborate su tale base. Saranno semplificati inoltre alcuni requisiti procedurali riguardo agli audit e agli strumenti finanziari. Date le attuali limitazioni inerenti allo svolgimento degli audit necessari, nel caso del FESR, del FSE, del FEAMP e del Fondo di coesione è opportuno prevedere esplicitamente l'ampliamento delle possibilità di impiegare un metodo di campionamento non statistico. Per adeguare in tempi rapidi gli strumenti finanziari così da poter rispondere in modo efficace alla pandemia di Covid-19, si dovrebbe prescindere dal riesame e dall'aggiornamento della valutazione ex ante e dai documenti giustificativi che dimostrano che il sostegno fornito è stato utilizzato agli scopi previsti. A questo dovrebbe aggiungersi l'estensione al FEASR delle possibilità di sostenere il capitale circolante con strumenti finanziari.

Si propone infine di permettere l'erogazione del sostegno del FESR alle imprese che versano in difficoltà a causa di questa specifica situazione, garantendo così la coerenza con la linea adottata con il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 e con le norme sulla concessione di aiuti de minimis.

Verosimilmente la pandemia di Covid-19 avrà gravi ripercussioni anche sull'esecuzione delle operazioni in corso. Le autorità nazionali possono pertanto prendere in considerazione l'ipotesi di adeguare le operazioni (risultati ricercati, tempi di esecuzione, ecc.) conformemente alle norme nazionali quando necessario e giustificato, così da ridurre al minimo l'impatto della pandemia di Covid-19 sui programmi. Se necessario, le autorità nazionali potrebbero vagliare anche la possibilità di selezionare nuove operazioni o di emanare inviti a presentare proposte nuovi o supplementari.

In alcuni casi la situazione creata dalla pandemia di Covid-19 può assimilarsi ad una causa di forza maggiore ai sensi del diritto nazionale e costituire una valida giustificazione all'incapacità di adempiere un obbligo. La Commissione ritiene che si debba dar prova di tutta la flessibilità necessaria nei casi in cui i beneficiari non assolvono per tempo i loro obblighi per motivi collegati alla pandemia di Covid-19 (ad esempio per indisponibilità di personale). La Commissione darà prova della medesima flessibilità nel valutare l'adempimento degli obblighi da parte degli Stati membri. Affinché Stati membri e regioni possano sfruttare tutto il sostegno offerto dai fondi, per la quantificazione del saldo finale da versare ai programmi operativi dovrebbero essere consentiti limitati adeguamenti dell'importo massimo della partecipazione dei fondi per ciascuna priorità e ciascuna categoria di regioni.

Queste misure sono complementari e aggiuntive rispetto alle modifiche della normativa proposte il 13 marzo 2020. Scaturiscono dalla stretta cooperazione avviata con gli Stati membri attraverso la task force dell'iniziativa di investimento in risposta al coronavirus, nel cui ambito sono già stati trattati oltre 200 quesiti.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta è coerente con il quadro giuridico generale istituito per i fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) e si limita a una modifica puntuale dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1301/2013. La proposta viene a integrare la proposta COM(2020) 113 che la Commissione ha presentato il 13 marzo 2020 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di Covid-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus) e tutte le altre misure volte ad affrontare questa situazione che non conosce precedenti.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta si limita a modifiche puntuali dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1301/2013 ed è coerente con le altre politiche dell'Unione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La proposta si fonda sugli articoli 177, 178 e 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La proposta prevede possibilità di ricorrere a un tasso di cofinanziamento del 100 % e alla flessibilità finanziaria nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione tra FESR, FSE e Fondo di coesione e tra categorie di regioni. Chiarisce l'aspetto dell'ammissibilità delle spese collegate alle misure varate in risposta a questa crisi sanitaria. Allevia infine alcuni obblighi in capo agli Stati membri, nei casi in cui determinano oneri amministrativi che rischiano di ritardare l'attuazione delle misure di risposta alla

pandemia di Covid-19. Queste modifiche eccezionali lasciano impregiudicate le norme applicabili nella normalità.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Scopo della proposta è derogare a talune limitazioni previste dalle disposizioni dell'Unione attualmente applicabili così da consentire la massima flessibilità possibile nella mobilitazione delle risorse di investimento esistenti per parare gli effetti diretti e indiretti prodotti dalla crisi sanitaria senza precedenti causata dalla pandemia di Covid-19.

- **Proporzionalità**

La proposta consiste in una modifica limitata e puntuale che non va oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di offrire un supplemento di flessibilità e maggiore certezza del diritto, così da mobilitare investimenti in risposta a una crisi generalizzata di salute pubblica che si ripercuote negativamente sulle potenzialità di crescita delle regioni e delle imprese e sul benessere della popolazione in generale.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Un regolamento è lo strumento adeguato per introdurre quel supplemento di flessibilità che permetterà di far fronte a questa situazione che non conosce precedenti.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

n.a.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non vi è stata consultazione dei portatori di interessi esterni. La proposta è stata tuttavia preceduta nelle ultime settimane da ampie consultazioni con gli Stati membri e con il Parlamento europeo e tiene conto degli oltre 200 quesiti trasmessi tramite la task force dell'iniziativa di investimento in risposta al coronavirus, coi quali le autorità nazionali chiedevano chiarimenti e consigli sulla gestione delle misure di risposta alle crisi.

- **Assunzione e uso di perizie**

n.a.

- **Valutazione d'impatto**

La valutazione d'impatto è stata effettuata in preparazione delle proposte poi sfociate nei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1301/2013. Le presenti modifiche limitate e puntuali non richiedono una valutazione d'impatto distinta.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

n.a.

- **Diritti fondamentali**

n.a.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La modifica proposta non comporta alcuna variazione dei massimali annui per impegni e per pagamenti previsti nel quadro finanziario pluriennale di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1311/2013. La ripartizione annuale totale degli stanziamenti d'impegno a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 rimane invariata.

La proposta agevolerà un'accelerazione dell'attuazione dei programmi, che comporterà un'anticipazione degli stanziamenti di pagamento.

La Commissione monitorerà attentamente l'impatto della proposta di modifica sugli stanziamenti di pagamento nel 2020, tenendo conto sia dell'esecuzione del bilancio sia delle previsioni rivedute degli Stati membri.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

L'attuazione delle misure sarà oggetto di monitoraggio e relazione nel quadro generale dei meccanismi di rendicontazione stabiliti nel regolamento (UE) n. 1303/2013.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

n.a.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Si propone di modificare il regolamento (UE) n. 1303/2013 ("regolamento sulle disposizioni comuni") onde permettere agli Stati membri di chiedere modifiche di un dato programma operativo così da potergli applicare, nel periodo contabile 2020-2021, un tasso di cofinanziamento dell'UE del 100 % (articolo 25 bis, paragrafo 1). La Commissione effettuerà una valutazione, in base alla quale porrà un'eventuale proroga della misura.

Per le modifiche dei programmi operativi effettuate a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, è importante conferire la possibilità di operare senza limitazioni trasferimenti delle dotazioni del 2020 tra FESR, FSE e Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione (articolo 25 bis, paragrafo 2). Tali trasferimenti non dovrebbero intaccare le risorse destinate all'obiettivo Cooperazione territoriale europea, le dotazioni supplementari a favore delle regioni ultraperiferiche né il sostegno all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e al Fondo di aiuti europei agli indigenti.

Per soddisfare le esigenze sentite dagli Stati membri nel contrasto delle attuali sfide specifiche, si dovrebbe permettere loro di chiedere un trasferimento tra categorie di regioni nel quadro delle dotazioni per il 2020. Per mantenere ferma l'attenzione sulle regioni meno sviluppate, prima di ipotizzare un trasferimento dal bilancio destinato alle regioni meno sviluppate gli Stati membri dovrebbero vagliare le altre possibilità di trasferimento di finanziamenti; questo è necessario in considerazione delle potenziali implicazioni negative che un siffatto trasferimento avrebbe per gli investimenti essenziali nella regione d'origine o per il completamento delle operazioni selezionate prima della richiesta di trasferimento (articolo 25 bis, paragrafi 3 e 4). Alle modifiche dei programmi operativi presentate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento non dovrebbero applicarsi i requisiti di concentrazione tematica (articolo 25 bis, paragrafo 5).

È opportuno semplificare alcuni requisiti procedurali collegati all'attuazione dei programmi e agli audit, consentendo in tal modo agli Stati membri di concentrarsi sulle necessarie risposte

alla pandemia di Covid-19 e alleviando l'onere amministrativo. È opportuno in particolare prescindere dalla modifica degli accordi di partenariato (articolo 25 bis, paragrafo 6), posticipare il termine per la presentazione della relazione annuale di attuazione (articolo 25 bis, paragrafo 8) e prevedere esplicitamente un ampliamento della possibilità di impiegare un metodo di campionamento non statistico per i fondi e per il FEAMP (articolo 25 bis, paragrafo 12). Sono altresì previste modalità specifiche per addurre la causa di forza maggiore per il disimpegno (articolo 25 bis, paragrafo 8).

L'ammissibilità delle spese è autorizzata in via eccezionale anche per le operazioni completate o pienamente realizzate volte a promuovere la capacità di risposta alla crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 (articolo 25 bis, paragrafo 7). È possibile selezionare tali operazioni anche prima che la Commissione approvi la necessaria modifica del programma.

Nei casi in cui per rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria risultano necessari adeguamenti degli strumenti finanziari, si dovrebbe prescindere dal riesame e dall'aggiornamento della valutazione ex ante e dai documenti giustificativi che dimostrano che il sostegno fornito è stato utilizzato agli scopi previsti. È parimenti opportuno estendere le possibilità di sostegno al capitale circolante nell'ambito del FEASR (articolo 25 bis, paragrafi 10 e 11).

Si propone di offrire un supplemento di flessibilità alla chiusura dei programmi affinché le risorse disponibili possano essere sfruttate al massimo (articolo 1, paragrafo 3).

Si propone infine di modificare il regolamento (UE) n. 1301/2013 per permettere che sia elargito il sostegno del FESR alle imprese che versano in difficoltà in questa specifica situazione, garantendo così la coerenza con la linea adottata con il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 e con le norme sulla concessione di aiuti de minimis (articolo 2).

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1301/2013 per quanto riguarda misure specifiche atte a offrire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta alla pandemia di Covid-19

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 177 e 178 e l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

visto il parere della Corte dei conti europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri sono stati colpiti dalle conseguenze della crisi dovuta alla pandemia di Covid-19 come mai prima. La crisi frena la crescita negli Stati membri e ciò sua volta aggrava le ingenti carenze di liquidità dovute all'improvviso e importante aumento degli investimenti pubblici necessari nei loro sistemi sanitari e in altri settori delle loro economie. Si è così creata una situazione eccezionale, che occorre affrontare con misure specifiche.
- (2) Per parare l'impatto della crisi i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1301/2013 sono già stati modificati aumentando la flessibilità ammessa nell'attuazione dei programmi sostenuti dal Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), dal Fondo sociale europeo ("FSE") e dal Fondo di coesione (i "fondi") e dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ("FEAMP"). L'ambito ammesso al sostegno del FESR è stato ampliato considerevolmente al fine di contribuire a una risposta efficace all'attuale crisi.
- (3) Gli effetti negativi gravi sulle economie e sulle società dell'UE si stanno tuttavia acuendo. Pertanto, affinché gli Stati membri possano rispondere a questa crisi che non conosce precedenti, è necessario offrire loro un supplemento eccezionale di flessibilità aumentando la possibilità di mobilitare tutto il sostegno inutilizzato dei fondi.
- (4) Al fine di alleviare l'onere che i bilanci pubblici devono sostenere per rispondere alla situazione di crisi, è opportuno permettere in via eccezionale agli Stati membri di chiedere che, nel periodo contabile 2020-2021, ai programmi della politica di coesione

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

si applichi un tasso di cofinanziamento del 100 %, conformemente agli stanziamenti di bilancio e subordinatamente ai fondi disponibili. La Commissione potrà proporre una proroga della misura in base ad una valutazione dell'applicazione di questo tasso di cofinanziamento eccezionale.

- (5) È opportuno introdurre o potenziare la possibilità di operare trasferimenti finanziari tra FESR, FSE e Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, così da offrire agli Stati membri quella maggiore flessibilità nella riassegnazione delle risorse che permetta loro di rispondere in modo mirato alla crisi sanitaria. Dato l'impatto generalizzato della crisi sanitaria, è altresì opportuno offrire in via eccezionale agli Stati membri maggiori possibilità di trasferimento tra categorie di regioni, fermo restando il rispetto degli obiettivi della politica di coesione fissati dal trattato. Tali trasferimenti non dovrebbero intaccare le risorse destinate all'obiettivo Cooperazione territoriale europea, le dotazioni supplementari a favore delle regioni ultraperiferiche né il sostegno all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e al Fondo di aiuti europei agli indigenti.
- (6) Affinché gli Stati membri possano mobilitare rapidamente le risorse disponibili per rispondere alla pandemia di Covid-19 e considerato che, data la fase avanzata di attuazione del periodo di programmazione 2014-2020, la riassegnazione può riguardare soltanto le risorse disponibili per la programmazione del 2020, è giustificato dispensare in via eccezionale gli Stati membri dai requisiti di concentrazione tematica fino al termine del periodo di programmazione.
- (7) È opportuno semplificare alcuni requisiti procedurali collegati all'attuazione dei programmi e agli audit, consentendo agli Stati membri di concentrarsi sulla necessaria risposta alla pandemia di Covid-19 e alleviando l'onere amministrativo. Fino al termine del periodo di programmazione gli accordi di partenariato non dovrebbero più essere modificati, né per rispecchiare precedenti modifiche dei programmi operativi né per introdurre qualsiasi altra variazione. È opportuno posticipare sia il termine per la presentazione delle relazioni annuali di attuazione per il 2019 sia il termine per la trasmissione della relazione di sintesi elaborata dalla Commissione su tale base. Relativamente ai fondi e al FEAMP, è parimenti opportuno prevedere esplicitamente un ampliamento della possibilità offerta alle autorità di audit di impiegare un metodo di campionamento non statistico per il periodo contabile 2019-2020.
- (8) È opportuno precisare che l'ammissibilità delle spese è autorizzata in via eccezionale per le operazioni completate o pienamente realizzate volte a promuovere la capacità di risposta alla crisi nel contesto della pandemia di Covid-19. È possibile selezionare tali operazioni anche prima che la Commissione approvi la necessaria modifica del programma. Dovrebbero essere altresì previste modalità specifiche per addurre la causa di forza maggiore per il disimpegno.
- (9) Per ridurre gli oneri amministrativi e i ritardi di attuazione nei casi in cui la risposta efficace alla crisi sanitaria impone modifiche degli strumenti finanziari, è opportuno prescindere, fino al termine del periodo di programmazione, dal riesame e dall'aggiornamento della valutazione ex ante e, nel contesto dei documenti giustificativi che dimostrano che il sostegno fornito è stato utilizzato agli scopi previsti, dai piani aziendali aggiornati o documenti equivalenti. A questo dovrebbe aggiungersi l'ampliamento della possibilità di sostenere il capitale circolante con strumenti finanziari nell'ambito del FEASR.

- (10) Affinché gli Stati membri possano sfruttare tutto il sostegno offerto dai fondi o dal FEAMP, è opportuno offrire un supplemento di flessibilità per il calcolo del saldo finale da pagare al termine del periodo di programmazione.
- (11) Per favorire i trasferimenti autorizzati a norma del presente regolamento, ad essi non dovrebbe applicarsi la condizione della destinazione degli stanziamenti allo stesso obiettivo dettata dall'articolo 30, paragrafo 1, lettera f), del regolamento finanziario.
- (12) Per garantire la coerenza fra la linea adottata con il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 e gli aiuti de minimis, da un lato, e le condizioni per elargire alle imprese in difficoltà sostegno nell'ambito del FESR, dall'altro, è opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1301/2013 permettendo l'erogazione di sostegno a tali imprese in queste specifiche circostanze.
- (13) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia parare l'impatto della crisi sanitaria introducendo misure di flessibilità nell'erogazione del sostegno dei fondi strutturali e d'investimento europei ("fondi SIE"), non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in oggetto, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1301/2013.
- (15) Considerata l'urgenza determinata dalla pandemia di Covid-19, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (16) Considerate la pandemia di Covid-19 e l'urgenza di parare la crisi sanitaria ad essa collegata, è necessario applicare l'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:

- 1) nella parte II, titolo II, è aggiunto il nuovo capo seguente:

"CAPO V

Misure eccezionali per l'impiego dei fondi SIE in risposta alla pandemia di Covid-19

Articolo [25 bis]

Misure eccezionali per l'impiego dei fondi SIE in risposta alla pandemia di Covid-19

1. In deroga all'articolo 60, paragrafo 1, e all'articolo 120, paragrafo 3, primo e quarto comma, su richiesta dello Stato membro può essere applicato un tasso di

cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che corre dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021 per uno o più assi prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione.

La richiesta di modifica del tasso di cofinanziamento è soggetta alla procedura prevista all'articolo 30 per la modifica dei programmi ed è corredata del programma o dei programmi riveduti. Il tasso di cofinanziamento del 100 % si applica soltanto se la Commissione approva la corrispondente modifica del programma al più tardi prima che sia trasmessa la domanda finale di un pagamento intermedio a norma dell'articolo 135, paragrafo 2.

Prima di trasmettere la prima domanda di pagamento per il periodo contabile che inizia il 1° luglio 2021, gli Stati membri comunicano la tabella prevista all'articolo 96, paragrafo 2, lettera d), punto ii), confermando il tasso di cofinanziamento che, nel periodo contabile chiuso il 30 giugno 2020, era applicabile alle priorità interessate dall'aumento temporaneo al 100 %.

2. In risposta alla pandemia di Covid-19, le risorse disponibili per la programmazione del 2020 per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione possono essere, su richiesta dello Stato membro, trasferite tra FESR, FSE e Fondo di coesione, quali che siano le percentuali di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere da a) a d).

Le condizioni stabilite all'articolo 92, paragrafo 4, non si applicano ai fini di detti trasferimenti.

I trasferimenti lasciano salve le risorse destinate all'IOG a norma dell'articolo 92, paragrafo 5, e gli aiuti agli indigenti nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione a norma dell'articolo 92, paragrafo 7.

Alle risorse trasferite tra FESR, FSE e Fondo di coesione a norma del presente paragrafo è data attuazione secondo le regole del fondo al quale sono trasferite.

3. In deroga all'articolo 93, paragrafo 1, e in aggiunta alla possibilità prevista allo stesso articolo 93, paragrafo 2, le risorse disponibili per la programmazione del 2020 possono essere, su richiesta dello Stato membro, trasferite tra categorie di regioni in risposta alla pandemia di Covid-19.
4. Le richieste di trasferimento di cui ai paragrafi 2 e 3 sono soggette alla procedura prevista all'articolo 30 per la modifica dei programmi, sono debitamente motivate e sono corredate del programma o dei programmi riveduti in cui sono indicati, secondo il caso, gli importi trasferiti per fondo e per categoria di regioni.
5. In deroga all'articolo 18 e ai regolamenti specifici dei fondi, i requisiti di concentrazione tematica stabiliti nel presente regolamento o nei regolamenti specifici dei fondi non si applicano alle dotazioni finanziarie indicate nelle richieste di modifica dei programmi trasmesse o risultanti da trasferimenti comunicati a norma dell'articolo 30, paragrafo 5, il [*data di entrata in vigore del presente regolamento*] o successivamente.
6. In deroga all'articolo 16, a decorrere dal [*data di entrata in vigore del presente regolamento*] gli accordi di partenariato non sono modificati e le modifiche dei programmi non comportano la modifica degli accordi di partenariato.

In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, a decorrere dal [*data di entrata in vigore del presente regolamento*] è omessa la verifica della coerenza dei programmi e della relativa attuazione con l'accordo di partenariato.

7. L'articolo 65, paragrafo 6, non si applica alle operazioni volte a promuovere la capacità di risposta alla crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 di cui all'articolo 65, paragrafo 10, secondo comma.

In deroga all'articolo 125, paragrafo 3, lettera b), dette operazioni possono essere selezionate per il sostegno del FESR o del FSE prima dell'approvazione del programma modificato.

8. Ai fini dell'articolo 87, paragrafo 1, lettera b), nei casi in cui la pandemia di Covid-19 è adottata come causa di forza maggiore, in relazione alle operazioni dal costo complessivo ammissibile inferiore a 1 000 000 EUR sono comunicati, per ciascuna priorità, gli importi aggregati per i quali non è stato possibile eseguire una domanda di pagamento.
9. In deroga ai termini stabiliti nei regolamenti specifici dei fondi, per il 2019 il termine per la presentazione della relazione annuale di attuazione del programma di cui all'articolo 50, paragrafo 1, è fissata al 30 settembre 2020 per tutti i fondi SIE. Il termine per la trasmissione della relazione di sintesi elaborata dalla Commissione nel 2020 a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, può essere posticipato di conseguenza.
10. In deroga all'articolo 37, paragrafo 2, lettera g), non è richiesto alcun riesame né aggiornamento delle valutazioni ex ante nei casi in cui la risposta efficace alla pandemia di Covid-19 imponga modifiche degli strumenti finanziari.
11. Nei casi in cui gli strumenti finanziari forniscono sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, secondo comma [risultante dalla modifica introdotta dall'iniziativa di investimento in risposta al coronavirus], non sono richiesti, nel contesto dei documenti giustificativi, piani aziendali nuovi o aggiornati o documenti equivalenti né prove che consentano di verificare che il sostegno fornito tramite lo strumento finanziario è stato utilizzato agli scopi previsti.

In deroga al regolamento (UE) n. 1305/2013, detto sostegno può essere erogato anche dal FEASR in conformità delle misure previste dallo stesso regolamento (UE) n. 1305/2013 per l'attuazione degli strumenti finanziari. La spesa ammissibile in tale ambito è limitata a 200 000 EUR.

12. Ai fini dell'articolo 127, paragrafo 1, secondo comma, la pandemia di Covid-19 costituisce un caso debitamente giustificato che le autorità di audit possono, a loro giudizio professionale, addurre per impiegare un metodo di campionamento non statistico per il periodo contabile che corre dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020.
13. Ai trasferimenti previsti ai paragrafi 2 e 3 non si applica la condizione della destinazione degli stanziamenti allo stesso obiettivo dettata dall'articolo 30, paragrafo 1, lettera f), del regolamento finanziario.";

2) all'articolo 130 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

"3. In deroga al paragrafo 2, nel periodo contabile finale il contributo dei fondi o del FEAMP a ciascuna priorità mediante i pagamenti del saldo finale non supera, per

fondo e per categoria di regioni, di oltre il 10 % il contributo dei fondi o del FEAMP per ciascuna priorità stabilito, per fondo e per categoria di regioni, dalla decisione della Commissione che approva il programma operativo.

Il contributo dei fondi o del FEAMP mediante i pagamenti del saldo finale nel periodo contabile finale non è superiore alla spesa pubblica ammissibile dichiarata e al contributo di ciascun fondo e categoria di regioni a ciascun programma operativo stabilito dalla decisione della Commissione che approva il programma operativo.".

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 1301/2013

All'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1301/2013, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) le imprese in difficoltà, come definite secondo le regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato; ai fini della presente lettera non sono imprese in difficoltà le imprese che ricevono sostegno in conformità del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato³ o dei regolamenti (UE) n. 1407/2013⁴, (UE) n. 1408/2013⁵ e (UE) n. 717/2014⁶ della Commissione;".

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

³ GU C 91 I del 20.3.2020, pag. 1.

⁴ Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

⁵ Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9).

⁶ Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1301/2013 per quanto riguarda misure specifiche atte a offrire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta alla pandemia di Covid-19

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB⁷

4 Occupazione, affari sociali e inclusione
13 Politica regionale e urbana

1.3. Natura della proposta/iniziativa

- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**
- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria⁸**
- La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**
- La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

n.a.

1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico [indicare il numero]

n.a.

Attività ABM/ABB interessate

n.a.

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

n.a.

⁷ ABM: *activity-based management* (gestione per attività); ABB: *activity-based budgeting* (bilancio per attività).

⁸ A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4.4. *Indicatori di risultato e di incidenza*

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

n.a.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. *Necessità nel breve e lungo termine*

n.a.

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea*

n.a.

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

n.a.

1.5.4. *Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

n.a.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

Proposta/iniziativa di **durata limitata**

– Proposta/iniziativa in vigore dall'1.7.2020 al 30.6.2021

– Incidenza finanziaria dal 2020 al 2025

Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

– Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

– e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste⁹

Gestione diretta a opera della Commissione

– a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

– a opera delle agenzie esecutive

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

– a paesi terzi o organismi da questi designati;

– a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

– alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

– agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

– a organismi di diritto pubblico;

– a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

⁹ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

- a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.
- *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

n.a.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

n.a.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

n.a.

2.2.2. Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

n.a.

2.2.3. Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

n.a.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste

n.a.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Rubrica.....]	Diss./Non diss. ¹⁰	di paesi EFTA ¹¹	di paesi candidati ¹²	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
1b Crescita intelligente e inclusiva Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo, Fondo di coesione	4 Occupazione, affari sociali e inclusione 13 Politica regionale e urbana	Diss.	NO	NO	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Rubrica.....]	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

¹⁰ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

¹¹ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

¹² Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

	[XX.YY.YY.YY]		NO	NO	NO	NO
--	---------------	--	----	----	----	----

3.2. Incidenza prevista sulle spese

La modifica proposta non comporta alcuna variazione dei massimali annui per impegni e per pagamenti previsti nel quadro finanziario pluriennale di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1311/2013.

La ripartizione annuale totale degli stanziamenti d'impegno per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione rimane invariata.

La proposta comporterà, per il periodo contabile che corre dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, un'anticipazione degli stanziamenti di pagamento stimata come segue.

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR a prezzi correnti (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero 1b	Crescita intelligente e inclusiva
---	--------------	-----------------------------------

DG: EMPL, REGIO				2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
• Stanziamenti operativi										
1b: Coesione economica, sociale e territoriale Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo, Fondo di coesione	Impegni	(1)		0,00 0	0,00 0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Pagamenti	(2)		8 500, 000	6 100, 000	0,000	-7 300,000	-7 300,000	0,000	0,000
Stanziamenți amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ¹³										
n.a.		(3)								
TOTALE degli stanziamenti per le DG EMPL, REGIO	Impegni	= 1 + 1 a + 3		0,00 0	0,00 0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	= 2 + 2 a + 3		8 500, 000	6 100, 000	0,000	-7 300,000	-7 300,000	0,000	0,000

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)		0,00 0	0,00 0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
--	---------	-----	--	-----------	-----------	-------	-------	-------	-------	--------------

¹³ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

	Pagamenti	(5)		8 500, 000	6 100, 000	0,000	-7 300,000	-7 300,000	0,000	0,000
• TOTALE degli stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici			(6)							
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1b del quadro finanziario pluriennale	Impegni	= 4 +	6	0,00 0	0,00 0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	= 5 +	6	8 500, 000	6 100, 000	0,000	-7 300,000	-7 300,000	0,000	0,000

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)								
	Pagamenti	(5)								
• TOTALE degli stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici			(6)							
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+ 6								
	Pagamenti	=5+ 6								

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	5	"Spese amministrative"
---	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
DG: <.....>									
• Risorse umane									
• Altre spese amministrative									
TOTALE DG <.....>									
		Stanziamenti							

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)								
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N ¹⁴	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni								
	Pagamenti								

¹⁴ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi esistenti (nessuna variazione):

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno N		Anno N+1		Anno N+2		Anno N+3		Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)						TOTALE		
	RISULTATI																		
	Tipo ¹⁵	Costo medio	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	N. totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ¹⁶ ...																			
- Risultato																			
- Risultato																			
- Risultato																			
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1																			
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...																			
- Risultato																			
Totale parziale dell'obiettivo specifico 2																			
COSTO TOTALE																			

¹⁵ I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

¹⁶ Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N ¹⁷	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE
--	----------------------	----------	----------	----------	---	--------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale							
Risorse umane							
Altre spese amministrative							
Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale							

Esclusa la RUBRICA 5¹⁸ del quadro finanziario pluriennale							
Risorse umane							
Altre spese di natura amministrativa							
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale							

TOTALE							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

¹⁷ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

¹⁸ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)							
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)							
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)¹⁹							
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)							
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)							
XX 01 04 aa ²⁰	- in sede						
	- nelle delegazioni						
XX 01 05 02 (AC, END e INT - ricerca indiretta)							
10 01 05 02 (AC, END e INT - ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE							

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

¹⁹ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (*intérimaire*); JED = giovane esperto in delegazione (Junior Experts in Delegations).

²⁰ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati								

3.3. **Incidenza prevista sulle entrate**

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ²¹						
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
Articolo								

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

²¹ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25 % per le spese di riscossione.